

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

L'INDIPENDENZA DEL SINDACO E/O DEL REVISORE CONTABILE

Il tema dell'indipendenza del sindaco/revisore è oggi centrale alla luce della riforma societaria. L'indipendenza è il principale mezzo di cui dispone la professione economico-giuridico-contabile per dimostrare alla collettività che i soggetti preposti al controllo legale dei conti sono in grado di svolgere le loro funzioni secondo principi generalmente riconosciuti, anche con riferimento proprio all'obiettività ed all'integrità.

Spetta pertanto in primo luogo proprio alle istituzioni professionali salvaguardare la loro indipendenza, come valore fondante della credibilità e dell'affidabilità dell'attività dei propri iscritti.

Il CNDC ha ritenuto opportuno fornire le indicazioni per consentire al professionista di poter operare le opportune valutazioni relative al problema della ricorrenza delle condizioni soggettive per l'assunzione o il mantenimento dell'incarico nell'ambito degli organi deputati al controllo.

L'indipendenza è sostanzialmente uno stato mentale, un requisito etico soggettivo che non può essere agevolmente messo alla prova o assoggettato a verifica esterna.

L'approccio svolto dal CNDC non può che essere fondato sulla definizione di principi di base piuttosto che su regole dettagliate le quali peraltro, già meno efficaci per definizione, rischierebbero di perdere ulteriore significato in un contesto in cui i sistemi economici ed i mercati finanziari sono in costante evoluzione e le tecnologie dell'informazione cambiano continuamente.

Questi principi di base, già stati elaborati a livello europeo vanno coniugati con le nuove disposizioni di legge in materia introdotte dalla riforma del diritto societario.

La posizione di riferimento è la Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 *"L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali"*.

Si tratta di un documento - la cui provenienza equivale a sancirne l'autorevolezza - dal quale possono essere tratti elementi fondamentali di riferimento per l'applicazione dell'art. 2399 C.C. in vigore dal 2004.

Viene considerato come sistema di riferimento quello di amministrazione e controllo cosiddetto "tradizionale".

Secondo la Commissione Europea *"il criterio fondamentale per giudicare l'approccio adottato da un revisore legale per ridurre le minacce ed i rischi per la propria indipendenza ... è se un terzo ragionevole ed informato, che conosca tutti i fatti e le circostanze rilevanti attinenti ad uno specifico incarico di revisione, giungerebbe alla conclusione che il revisore esercita in modo obiettivo ed imparziale la sua capacità di giudizio su tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione"*.

Si tratta di una definizione importante in quanto non si limita all'aspetto soggettivo (l'indipendenza cosiddetta "di fatto", cioè l'atteggiamento mentale del revisore che dimostra la propria obiettività prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti per l'esercizio del suo compito e nessun fattore a questo estraneo) ma si estende a considerare anche la necessaria sussistenza del requisito oggettivo, vale a dire la cosiddetta indipendenza "in apparenza", quella che si manifesta agli occhi dei terzi.

Infatti la Commissione Europea raccomanda che il revisore eviti *"di essere associato a fatti e circostanze che siano tali da indurre un terzo ragionevole e informato a mettere in dubbio la capacità del revisore contabile di svolgere il suo compito in modo obiettivo"*.

Secondo la Commissione Europea, infatti, *"l'indipendenza non è un requisito che il revisore legale debba soddisfare in maniera assoluta, mantenendosi libero da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere che possa apparire come implicante una qualche forma di dipendenza. Si tratta di uno stato"*

manifestamente impossibile da raggiungere, in quanto ognuno si trova necessariamente in un qualche rapporto di dipendenza o relazione con altre persone".

Appare perciò ragionevole escludere una previsione di "assoluta" incompatibilità dell'attività di revisione con la prestazione di servizi diversi al medesimo cliente, dovendosi viceversa valutare la situazione caso per caso, alla luce del fatto che tale eventuale coesistenza pregiudichi o meno (o anche possa apparire idonea a pregiudicare) la necessaria obiettività e indipendenza del sindaco/revisore.

Minacce all'indipendenza/obiettività del sindaco/revisore possono in realtà derivare da una pluralità di circostanze, alcune di natura generale ed altre connesse alle condizioni specifiche dell'incarico, che il sindaco/revisore deve sottoporre a periodico monitoraggio ponendo in essere, in caso di necessità, le opportune contromisure ed estendendo la sua valutazione anche all'idoneità della attività di salvaguardia volta ad eliminare o comunque a ridurre significativamente i rischi in questione.

In questo contesto, merita un particolare approfondimento la principale ipotesi di possibile minaccia all'indipendenza/obiettività del revisore: quella del conflitto d'interessi.

La verifica va estesa all'interesse personale del revisore ad assumere una posizione che, in assenza di tale interesse, non avrebbe ragionevolmente assunto o avrebbe assunto in maniera diversa. Tale ipotesi è, a ben vedere, quella che il legislatore italiano ha ritenuto centrale per quanto attiene proprio alle cause di ineleggibilità e di decadenza del sindaco/revisore nella nuova versione dell'art. 2399, lettera c), del Codice Civile in vigore dal 2004, che fa riferimento ad una serie di *"rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza"*.

E' importante sottolineare come tali *"rapporti di natura patrimoniale"* possono diventare rilevanti, al fine di configurare una causa di ineleggibilità e di decadenza, esclusivamente nel caso in cui essi *"compromettano l'indipendenza"* del soggetto che li intrattiene.

Tale inciso finale (*"che ne compromettano l'indipendenza"*) deve ritenersi infatti, anche alla luce del D.Lgs. 37/2004, [D.Lgs. n. 37/2004](#), riferibile a tutte le cause di decadenza elencate e, conseguentemente, la valutazione della rilevanza di esse potrà essere operata alla luce dell'incidenza che le situazioni delineate dal legislatore possono avere, in concreto, sull'indipendenza dei soggetti interessati.

Il criterio per valutare quali circostanze o quali rapporti possano intaccare l'effettiva indipendenza del componente l'organo di controllo non può essere stabilito ex ante, ma è indubbio che indicazioni potranno essere desunte dalla valutazione sociale e dai principi internazionali di miglior prassi, elaborati dalle categorie professionali interessate, quali quelli ricavabili dai codici etici di categoria o, facendo parte il nostro paese dell'Unione Europea, appunto dalle raccomandazioni o da altri atti di indirizzo degli organi dell'Unione.

Con molta chiarezza la Commissione Europea ammonisce il revisore contabile *"non solo ad evitare che si instauri una simile dipendenza finanziaria, ma a considerare attentamente anche se l'apparenza di una simile dipendenza possa dar luogo ad una significativa minaccia per l'indipendenza"*.

In particolare, la Commissione Europea sottolinea che *"un revisore legale, una società di revisione o una rete possono essere visti come finanziariamente dipendenti da un singolo cliente o gruppo di clienti quando il totale dei corrispettivi, per servizi di revisione e non, che ricevono o prevedono di ricevere da quel cliente o gruppo di clienti oltrepassa una soglia critica dei loro ricavi totali"*:

Il CNDC si è posto il problema se debbano essere individuate le *"soglie critiche"* tali da causare un rischio inaccettabile, reale o avvertito, di perdita del requisito di indipendenza/obiettività del revisore anche alla luce della posizione della Commissione Europea che non indica un riferimento percentuale preciso, limitandosi ad evidenziare che *"la percezione pubblica di questa soglia dipenderà da vari fattori facenti parte del contesto in cui si svolge la revisione. Per esempio, la soglia potrà variare in funzione delle dimensioni della società di revisione (del revisore), del fatto che abbia una presenza consolidata o sia stata appena costituita, del fatto che operi su scala locale, nazionale o internazionale e della situazione economica dei mercati sui quali opera"*.

Pur preso atto di quanto precede, evidenti finalità di doverosa chiarezza e l'intercorsa evoluzione della disciplina del diritto societario, impongono oggi di assumere una posizione al riguardo che, allo stato, appare ragionevole allineare alle indicazioni europee in materia che fissano tale riferimento percentuale nella misura del 15% del totale complessivo dei ricavi dello studio professionale, individuale o associato.

Un ulteriore aspetto, prima di trarre le conclusioni finali, riguarda il tema della compatibilità, con la carica di sindaco, dell'assunzione della medesima carica in altre società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo.

In questo caso, l'autonoma valutazione dei rapporti organici come causa di decadenza operata dall'art. 2399 lett. b) e dall'art. 2409 *quinquies* porta a ritenere che il legislatore abbia appunto differenziato tale disciplina rispetto a quella relativa ai rapporti di consulenza, di prestazione d'opera retribuita ed agli altri rapporti di natura patrimoniale.

Si può pertanto concludere che, in mancanza di un espresso divieto esplicitato nella sede propria, sia dunque consentita l'assunzione della carica di sindaco anche in più società appartenenti al medesimo gruppo.

La stessa CONSOB, sul punto, con l'obiettivo di aumentare l'efficacia dell'attività di controllo ha segnalato la utilità di tale doppio ruolo del sindaco/revisore (vedasi al riguardo la circolare CONSOB n. 1574 del 20 febbraio 1997).

Si riportano qui di seguito in sintesi i "principi di fondo" che debbono guidare gli iscritti nella valutazione delle situazioni concrete.

- 1) L'indipendenza del sindaco è un requisito etico soggettivo che non può essere agevolmente assoggettato a verifica ed, in quanto tale, deve essere valutato alla luce di principi di base piuttosto che attraverso regole dettagliate.
- 2) L'indipendenza deve essere giudicata in punto di fatto ma anche di apparenza, secondo la ragionevole percezione che può avere, al riguardo, un soggetto terzo informato.
- 3) L'indipendenza non è un requisito che il sindaco debba soddisfare in maniera assoluta, mantenendosi libero da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere che possa apparire come implicante una qualche forma di dipendenza.
- 4) Minacce all'indipendenza del revisore possono derivare da una pluralità di circostanze, alcune di natura generale ed altre connesse alle condizioni specifiche dell'incarico, ed il revisore deve sottoporre a periodico monitoraggio l'accettabilità del livello di rischio di mancanza di indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni ed altre circostanze in questione.
- 5) Il pericolo di conflitto di interessi di natura economico-patrimoniale - anche con riferimento alla nuova formulazione dall'art. 2399, lettera c), C.C. - può considerarsi effettivo ove il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, per servizi di revisione e non, oltrepassi una soglia critica dei ricavi totali.
- 6) La misura di tale soglia critica può variare a seconda dei diversi fattori facenti parte del contesto in cui si svolge l'attività di controllo (dimensione dello studio professionale; durata dell'attività e consolidamento della presenza sul mercato; operatività locale, nazionale o internazionale; situazione economica del mercato in cui opera, ecc.). Tale soglia critica deve considerarsi in ogni caso superata laddove il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, ovvero da più clienti appartenenti al medesimo gruppo, oltrepassi, per servizi di revisione e non, il 15% del totale complessivo dei ricavi dello studio professionale, individuale o associato. I casi dubbi debbono essere sottoposti al vaglio degli organismi professionali competenti.
- 7) L'assunzione della carica di sindaco in più società appartenenti allo stesso gruppo deve considerarsi compatibile e quindi perfettamente ammissibile.

Roma, 25 gennaio 2005